

# AUDIZIONE 10a COMMISSIONE SENATO

## Disciplina dell'attività di perito assicurativo

AUDIZIONE SUI DDL 1217 E 1666 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO) DI CONSAP (CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI).

### RELAZIONE DEL PROF. VINCENZO SANASI D'ARPE, AMMINISTRATORE DELEGATO CONSAP

Buonasera a tutti.

Nel ringraziare per l'invito, desidero manifestare apprezzamento, pur con le dovute specificazioni che esperirò di seguito, per il Disegno di Legge – assolutamente coerente con le funzioni attribuite a Consap e con le professionalità acquisite dalla Società fin dai tempi della sua costituzione.

Desidererei, in premessa, dare idea delle attività e delle funzioni svolte dalla Società.

Consap, Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, è nata nel 1993 per scissione dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in occasione della sua privatizzazione.

La società opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti.

Alle iniziali attività ereditate dall'INA, cito in particolare la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà, se ne sono aggiunte numerose altre attribuite per legge, concessione o convenzione. Tali attività non sono svolte a fini di lucro: Consap infatti opera in regime di pluri-committenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo dell'agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica.

Consap rappresenta quindi il modello dell'Assicuratore Pubblico che si pone come complemento al comparto tradizionale, e svolge altre attività e funzioni di interesse pubblico di particolare complessità rivolte a garantire la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da vittime, consumatori e utenti.

Le attività attribuite a Consap possono essere efficacemente inquadrare nel principio di sussidiarietà. Ciò significa che l'intervento svolto dalla Società nella gestione dei fondi e delle altre attività, è teso a concretizzare lo svolgimento di compiti che lo Stato dovrebbe altrimenti svolgere in proprio, contribuendo in questo modo al miglior funzionamento di ambiti produttivi importanti (in particolare quello assicurativo e finanziario) in principi di solidarietà e trasparenza.

La Società gestisce attualmente 22 fondi e 40 attività che si possono raggruppare nelle seguenti macro aree:

- Servizi assicurativi, rappresentati perlopiù dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada e dalla Stanza di compensazione;
- Servizi di sussidiarietà, in particolare per le famiglie e per i giovani, come il Fondo di garanzia per la prima casa e il Fondo per il credito ai giovani;
- Servizi di solidarietà, come il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa e il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici;

- Servizi di sostegno all'economia, come ad esempio il Fondo di indennizzo per i risparmiatori che hanno subito pregiudizi da insolvenze o da stati di crisi delle banche.

Come noto, la Società gestisce inoltre quello che oggi è chiamato il "Ruolo dei Periti Assicurativi", per il quale è prevista la costituzione di un Albo che ha l'obiettivo primario di riconoscere una maggiore professionalità ai periti stessi che, con il disegno di legge di cui si parla, vengono definiti "Esperti per la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria" – al fine di garantirne una più ampia terzietà ed indipendenza rispetto al ruolo da svolgere.

Giova ricordare che il trasferimento a Consap della tenuta del ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza spettante in materia all'allora Isvap, è avvenuto ai sensi del Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135. Tale norma ha previsto che, alla data di subentro dell'Ivass nelle funzioni attribuite precedentemente all'Isvap, fosse trasferita a Consap la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi.

Da ciò emerge la professionalità acquisita dalla Società in quest'ambito, secondo cui il disegno di legge è assolutamente coerente, pur con le necessarie specificazioni che seguono.

In particolare, è avviso di Consap che i contenuti del DDL debbano essere ulteriormente armonizzati con un più generale contesto normativo, con particolare riguardo alle questioni concernenti le **competenze** e le **responsabilità** relative alla designazione.

Per quanto riguarda l'istituzione dell'Albo, ricordiamo che – ai sensi dell'art. 158 comma 3 del Codice delle Assicurazioni private – il Ruolo dei Periti Assicurativi prevede, per l'ammissione, un periodo di tirocinio della durata di 24 mesi e il superamento di una impegnativa e specifica prova di idoneità: se l'intento è quello di tutelare la terzietà della figura del perito, quindi, allo stato attuale Consap non ritiene strettamente necessario procedere con il passaggio da Ruolo ad Albo. In questo senso, oltre alla quantificazione della tariffa degli esperti di concerto con tutte le compagnie ed associazioni di categoria così come prevede il DDL, sarebbe sufficiente una diversa organizzazione della designazione e la definizione un set di linee guida da emanare congiuntamente da parte dell'Autorità di Vigilanza, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale azionista unico di Consap.

La creazione di un albo professionale, inoltre, comporterebbe – come di norma – la creazione di un ordine o collegio professionale, il quale potrebbe avere un impatto anche sul citato esame di idoneità, come avviene anche nei casi di altri albi e ordini professionali presenti in Italia (ben 31, numero che non ha riscontro negli altri paesi, che nella maggior parte dei casi conoscono solo l'albo dei medici e quello degli avvocati) ed essendo Consap un ente terzo di natura pubblica andrebbe forse definito meglio il ruolo della società rispetto a questo aspetto.

Un'altra considerazione da fare, seppur di carattere tecnico, è che l'attività peritale non andrebbe confusa con quella relativa alla ricostruzione della dinamica dei sinistri, che richiede la conoscenza di cognizioni del tutto differenti in termini - per esempio - di ingegneria, di cinematica o di meteorologia, oggi estranee al patrimonio professionale dei periti.

Ulteriore importante riflessione è quella riguardante il tema della designazione.

La designazione, che esclude le compagnie e tende ad assicurare assoluta terzietà della figura dell'Esperto, pone il problema della responsabilità. Nel caso specifico credo sia utile chiarire che Consap sarebbe assolutamente in grado di svolgere l'attività di designazione, ma che andrebbe meglio illustrato, magari proprio demandandolo alle sopraccitate linee guida emanate dai Ministeri competenti, il tema delle modalità e, ancor più, quello della responsabilità.

Per quanto riguarda l'art. 3 proposto, Consap è favorevole e disponibile a stilare un regolamento (sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative) sui criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione, rispettando la competenza territoriale e secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti.

Stesso parere favorevole si esprime sul proposto art. 4.; Consap è disponibile a determinare le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni, con cadenza biennale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le imprese di assicurazione.